



*Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA  
QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI I

*Roma,*

Regioni e Province Autonome  
LORO SEDI

Componenti del Tavolo tecnico permanente  
sull'Agricoltura Biologica  
LORO SEDI

ICQRF  
VICO I  
PREF III  
PREF II  
SEDE

ADM - DOGANE - CONTROLLI  
[dir.dogane.controlli@adm.gov.it](mailto:dir.dogane.controlli@adm.gov.it)

ACCREDIA  
[info@accredia.it](mailto:info@accredia.it)

Organismi di Controllo  
LORO SEDI

./.

**Oggetto:** Gruppo Esperti (GREX) del 24 novembre 2022 e Comitato Produzione Biologica (COP) – 26 ottobre e 24-25 novembre 2022 (*webmeeting*)

Con la presente nota si informano le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sugli argomenti più importanti discussi nel corso delle riunioni in oggetto.

**COP (26 ottobre 2022)**

**1. Procedura di voto - COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) .../... of XXX laying down rules for the details and format of the information to be made available by Member States on the results of the investigations concerning cases of contamination with products or substances not authorised for use in organic production. PLAN/2022/516 (A.1)**

La COM ha presentato l'ultima versione del progetto di regolamento di esecuzione, che prevede la possibilità per gli SM di assolvere agli obblighi di comunicazione previsto all'art. 29(9) del Reg. (UE) 2018/848 (di seguito ORR) insieme agli obblighi di cui al paragrafo 6 dello stesso articolo, atteso che molti elementi contemplati dai due paragrafi sono identici.

Diversi SM hanno sollevato obiezioni e critiche rispetto a questo regolamento, in particolare sostenendo che:

- le informazioni sono già disponibili e possono essere utilizzati per la rendicontazione (ad esempio, il MANCP);
- la rendicontazione non dovrebbe avere come riferimento il 2022 bensì il 2023;

MIPAAF - PQAI 01 - Prot. Uscita N.0626655 del 06/12/2022

- gli SM non sono sicuri che debba essere sempre indicato un codice NC per la codifica dei prodotti e hanno chiesto alla COM di confermare la situazione;
- le "misure adottate" non dovrebbero rientrare tra le informazioni da comunicare alla COM;
- la necessità di concentrarsi sui casi più gravi e critici e di segnalare solo questi casi per ridurre l'onere amministrativo;
- non si capisce perché è stato inserito il suolo tra le matrici analizzate;
- che le indagini ufficiali potrebbero derivare anche da autocontrolli degli operatori e che questo aspetto dovrebbe essere chiarito;
- perché gli OdC di Paesi terzi siano esclusi dagli obblighi di segnalazione.

La COM ha chiarito che:

- l'attuale rendicontazione prevista dal MANCP non rientra tra i requisiti di rendicontazione previsti dall'articolo 29 paragrafi 6) e 9): le informazioni richieste sono diverse e pertanto le informazioni fornite dal MANCP non possono essere considerate sufficienti per soddisfare gli obblighi di comunicazione previsti dai suddetti paragrafi dell'art. 29;
- l'ORR è entrato in vigore il 1° gennaio 2018 e si applica dal 1° gennaio 2022 e non prevede la possibilità di rinviare la rendicontazione;
- il sistema del codice NC è stato scelto perché consente un'analisi adeguata dei dati; senza un'appropriata codifica dei prodotti, l'analisi di una grande quantità di dati ricevuti da 27 SM non sarebbe possibile;
- ai sensi dell'articolo 29(6), le AC devono documentare i risultati delle indagini e le misure adottate. Inoltre, il considerando 70 prevede che le informazioni sulla presenza di sostanze non autorizzate nella produzione biologica e le misure adottate debbano essere oggetto di osservazione da parte degli SM e della COM sulla base delle informazioni raccolte dagli SM;
- I paragrafi 6) e 9) dell'articolo 29 non fa distinzione tra i casi di contaminazione che possono essere classificati come "gravi" o "critici";
- il suolo può essere prelevato come campione da analizzare per verificare se l'operatore ha utilizzato sostanze non autorizzate nella produzione biologica e come strumento necessario per identificarle;
- ai sensi dell'articolo 29 dell'ORR, le indagini ufficiali sono svolte dall'autorità competente, dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo e non possono in alcun modo essere eseguite dall'operatore nel contesto dell'"autocontrollo";
- gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 29, paragrafi 6 e 9, si riferiscono solo alle AC degli SM e gli odc dei paesi terzi non rientrano in questo esercizio.

La COM ha infine chiarito che al fine di mantenere l'integrità del mercato e la fiducia dei consumatori, l'atto di base ha previsto un sistema per garantire l'integrità del settore biologico, con l'obbligo per gli SM di trasmettere le informazioni sulle contaminazioni al fine di analizzare i dati e sviluppare le migliori pratiche per migliorare il sistema di controllo.

In seguito al dibattito svoltosi durante la riunione, il testo non è stato proposto per il voto. La discussione è stata rinviata al COP successivo.

## **2. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATIONS (EU) .../... of XXX and (EU).../... of XXX respectively amending and correcting Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2325 as regards the recognition of certain control authorities and control bodies for the purpose of importing organic products into the Union. Amending: PLAN/2022/1959 - Correcting: PLAN/2022/1960 (B.1)**

La COM hanno presentato i contenuti delle due bozze. I rappresentanti degli SM non hanno espresso commenti.

## **3. Negotiations for trade agreements with a series of third countries – request for information” (B.2)**

La COM ha aggiornato le delegazioni sui futuri negoziati relativi agli accordi commerciali in materia di equivalenza.

Ai sensi dell'articolo 48(1) dell'ORR il riconoscimento da parte dell'UE dei PT che sono stati riconosciuti ai fini dell'equivalenza ai sensi dell'articolo 33(2) del Reg. (CE) n. 834/2007, scade il 31 dicembre 2026. A seguito della raccomandazione della COM, il Consiglio, con la Decisione (UE) 2021/13451 del 28 giugno 2021, ha autorizzato l'avvio dei negoziati con Argentina, Australia, Canada, Costa Rica, India, Israele, Giappone, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Tunisia e Stati Uniti.

Questi paesi sono stati informati e sono stati presi contatti in vista dell'avvio dei negoziati. La possibilità di raggiungere un'equivalenza sulle diverse categorie di prodotti dipenderà, tra l'altro, dal fatto che il Paese terzo disponga di norme per tali categorie di prodotti e, in ultima analisi, dalla possibilità di stabilire un'equivalenza sulla base di norme di produzione equivalenti e di controlli di efficacia equivalente.

In questo contesto, la DG AGRI B4 ha invitato le delegazioni degli SM a fornire contributi sull'esportazione di prodotti biologici dell'UE verso i Paesi terzi interessati e sull'importazione di prodotti biologici da tali Paesi terzi. A tal fine, è stato caricato un modello specifico (Allegato 1) nella sezione dedicata del CIRCA BC. Le delegazioni sono invitate a fornire i loro contributi entro il 15 dicembre 2022.

Le associazioni e gli enti in indirizzo sono invitati a fornire i propri commenti e osservazioni compilando l'allegato 1 entro il 10 dicembre p.v.

#### **4. Additional official controls on products originating from certain third countries (B.4)**

La COM ha presentato una prima bozza di documento di lavoro per l'anno 2023 per le combinazioni Paese- Prodotto da sottoporre a controlli supplementari. Lo scopo di tali controlli supplementari concordati congiuntamente, è quello di armonizzare tra i diversi SM i controlli sui prodotti a rischio.

L'approccio utilizzato per il 2023:

- riguarda il regime di equivalenza e non pregiudica l'approccio da adottare nell'ambito del regime di conformità;
- si basa su controlli supplementari volontari, ma chiede e comporta un impegno comune;
- mantiene e perfeziona l'approccio generale già utilizzato nell'anno 2022 (prospettiva globale, basata su prove (dati/criteri)).

#### **GREX (24 novembre 2022)**

#### **5. Information from the Commission on Draft proposal for a COMMISSION DELEGATED REGULATION amending Delegated Regulation (EU) 2021/1342 supplementing Regulation (EU) 2028/848 as regards the rules on the information to be sent by third countries and by control authorities and control bodies for the purpose of supervision of their recognition under Article 33(2) and (3) of Council Regulation (EC) No 834/2007 for imported organic products and the measures to be taken in the exercise of that supervision (PLAN/2022/786)**

La COM non ha presentato una bozza di questa proposta, che attualmente è sottoposta all'analisi di altri servizi della COM. L'esigenza di questo atto nasce da alcune valutazioni fatte dalla COM in base alla quale è necessario emendare il regolamento (UE) 2021/1342 per poter:

- richiedere informazioni supplementari agli organismi di controllo autorizzati per i controlli nei P.T. anche al di fuori della rendicontazione annuale;
- chiarire le norme sui controlli in loco;
- definire la modulistica da utilizzare.

#### **6. Information from the Commission on DRAFT COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../...OF XXX AMENDING ANNEX II TO REGULATION (EU) 2018/848 OF THE EUROPEAN**

## **PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL AS REGARDS DETAILED PRODUCTION RULES FOR ORGANIC SALTS (PLAN/2022/184)**

La COM ha illustrato l'ultima versione di questo atto (Allegato 2) che ha completato la fase di consultazione interservizi il 30 novembre. Attualmente è sottoposto al meccanismo di feedback. Terminato anche il confronto presso il Comitato TBT (Technical Barriers to Trade), a febbraio 2023, sarà sottoposto allo scrutinio del Consiglio UE che può respingere con maggioranza qualificata. Se sarà approvato potrà essere pubblicato verso **il mese** di giugno '23.

Il testo ha subito piccole modifiche solo formali rispetto alla versione precedente.

Diversi SM, tra cui l'Italia, ha rappresentato la difficoltà applicativa della norma che prevede obbligo di utilizzo delle energie rinnovabili per l'essiccazione del sale biologico e che l'immediata entrata in applicazione di tutte le regole dettagliate previste da questo atto delegato possano creare danni alle aziende che hanno iniziato a produrre e certificare sale biologico utilizzando le regole generali, così come previsto dall'atto di base. Pertanto, l'Italia ha chiesto, **nel** caso si intenda mantenere questo requisito, di prevedere un periodo di transizione congruo che consenta alle aziende già notificate alla data di entrata in vigore del regolamento delegato di apportare gli adeguamenti strutturalmente necessari per adeguarsi alle norme dettagliate introdotte con questo regolamento. La COM si è riservata di approfondire questa possibilità.

### **7. Information from the Commission on DRAFT COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../... AMENDING PART II OF ANNEX II TO REGULATION (EU) 2018/848 ADDING DETAILED RULES ON INSECTS PRODUCTION (EXCLUDING BEES) (PLAN/ 2022/185)**

La COM ha informato gli SM della decisione di sospendere i lavori in relazione a questo atto e di predisporre un mandato (Allegato 3) ad hoc per EGTOP presso il quale è stato già costituito un sottogruppo di esperti di insetti.

### **8. Information from the Commission on Draft proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the labelling of organic pet food**

La COM ha informato gli SM che il testo (Allegato 4) è sottoposto al meccanismo di feedback (dal 29 novembre 2022) a questo link [Labelling of organic pet food \(europa.eu\)](https://europa.eu).

## **COP (24 e 25 novembre 2022)**

### **9. EGTOP (B.5)**

La COM ha illustrato i commenti degli SM sul mandato ad EGTOP in relazione al 'factoring farming' e il mandato modificato (Allegato 5) e i lavori svolti e programmati per il 2023. La COM invierà una richiesta di commenti con relativa deadline in relazione al mandato su 'factory farming'.

### **10. Update on TRACES Electronic Certificate of Operators (B.1)**

La COM ha informato i delegati sull'andamento del workshop che si è tenuto il 18 novembre u.s. e che tutte le domande con le relative risposte saranno raccolte in un file excel che sarà reso disponibile a tutti.

La COM ha inoltre chiarito che:

- sarà possibile ottenere un certificato nella lingua dello SM;
- nessuno ha ancora inserito le informazioni necessarie per la procedura di iscrizione per e-seal in circabc;
- la parte facoltativa del certificato può essere compilata in base alle valutazioni dell'odc, la modalità di compilazione può variare anche da operatore ad operatore; gli SM però, attraverso norme nazionali, possono stabilire che alcuni elementi siano obbligatori;

- sarà l'e-seal manager ad abilitare l'utilizzo del sigillo elettronico per gli utenti degli organismi di controllo che materialmente lo apporranno;
- non saranno fornite codifiche univoche per identificare i prodotti da inserire nel box 1 della parte facoltativa (diverse da CN): a seguito del compromesso, resosi necessario per la definizione del modello di certificato, ci si è indirizzati verso su un modello orientato al controllo e non alla statistica; inoltre, per inserire codici diversi sarebbe necessario modificare il regolamento e il box 1, la cui compilazione è facoltativa, non può ritenersi rappresentativo e adeguato per l'estrazione di dati a scopi statistici;
- ha chiarito la differenza dei ruoli tra rappresentante legale e e\_seal manager nella procedura per ottenere il sigillo elettronico.

## **11.Presentation of OFIS module to be used for reporting by Member States the results of the investigations concerning cases of contamination with products or substances not authorised for use in organic production (B.2)**

La COM ha presentato le funzionalità del format in OFIS2 per inserire in modo veloce e semplice possibile i casi di contaminazione.

## **12.International points (B.3)**

### ***Canada***

La COM ha informato i delegati sui contenuti di una informativa ricevuta dal Canada dove è rappresentata la necessità di rispettare le regole canadesi in materia di etichettatura dei prodotti biologici esportati in questo paese. Gli odc sono quindi chiamati ad accertare il rispetto dei tali regole, che si possono trovare anche in internet ([Organic products - Canadian Food Inspection Agency \(canada.ca\)](https://www.inspection.gc.ca/organic-products)).

### ***Regno Unito***

La COM ha informato gli SM sugli esiti dell'incontro bilaterale UE-UK in materia di prodotti biologici, svoltosi il 24 ottobre 2022 nel quadro della riunione generale sugli accordi commerciali esistenti **tra l'UE ed il Regno Unito**. UK ha confermato di voler **mettere a punto** dal 1° gennaio 2024 un sistema di controllo e di certificati di ispezione per i prodotti biologici esportati da UE verso UK. Il verbale ufficiale dell'incontro sarà reso pubblico.

La COM ha infine informato gli SM che, da una prima indagine a campione sulle importazioni in UE da UK, è emerso che alcuni prodotti non sembrano rientrare nel quadro del riconoscimento ed in particolare i prodotti agricoli non processati che possono essere esportati in UE solo se sono stati prodotti in UK. La COM proseguirà con questo studio e metterà in atto le misure necessarie qualora lo ritenesse necessario.

### ***Colombia e Messico***

Si sta concludendo il percorso per aggiungere questi paesi alla lista di quelli con cui si dovranno iniziare i negoziati per accordo commerciale. Il 19 novembre u.s. il CS del Consiglio ha dato il suo avvallo e quindi i negoziati possono iniziare al più presto.

### ***Giappone***

La COM ha informato gli SM sull'inizio del confronto avviato con le autorità giapponesi in relazione agli accordi sui prodotti biologici. Il confronto ha riguardato tre ambiti:

- prodotti di origine animale, cioè quei prodotti che contengono più del 10% di ingredienti di origine animale: nel 2020 il Giappone non disponeva di una legislazione apposita sui prodotti animali, ora questa normativa è stata sviluppata ma l'accordo, che risale al 2013, non copre questo aspetto. La COM ha studiato la normativa giapponese e ha individuato alcune difficoltà: regole su benessere meno vincolanti (es. uso della gabbia), ammissibilità di alcuni OGM, additivi per la nutrizione e prodotti per la pulizia e disinfezione che non corrispondono alle norme europee;

- ingredienti importati: il Giappone sino ad ora non dispone di norme che prevedono controlli sui prodotti biologici importati da altri P.T.; questo può creare problemi se i prodotti poi vengono esportati in UE dove si possono riscontrare contaminazioni con prodotti non ammessi;
- bevande alcoliche e vini: dall'analisi della normativa giapponese sono emerse alcune difficoltà, ad esempio gli additivi ammessi nei vini convenzionali sono più numerosi rispetto a quelli autorizzati in UE e non sembra esistere una lista ristretta di additivi ammessi nella produzione di vini biologici.

Infine, la COM ha chiarito che, per quanto riguarda il whisky biologico esportato verso il Giappone, esso pur essendo prodotto di origine vegetale, come la birra e il vino giuridicamente non rientra nella categoria di prodotti vegetali trasformati, quindi l'accordo attuale non copre questo prodotto. Nell'ottobre 2022 sono entrate in vigore nuove norme ed è stato inserito un periodo di transizione sino a settembre 2025. Secondo la lettura data dalla COM, che deve però essere verificata con le autorità giapponesi, durante questo periodo di transizione è possibile esportare bevande alcoliche biologiche se esse vengono certificate da ente certificatore appropriato secondo sistema di certificazione del paese di origine accompagnate dal certificato senza che vi sia obbligo di una etichetta giapponese.

### **Controlli aggiuntivi**

La COM ha rappresentato l'esigenza di chiudere la procedura di adozione di queste linee guida. Ha illustrato le motivazioni che hanno portato a considerare a rischio le banane provenienti dal Perù e dall'Ecuador ma, a seguito delle richieste di alcuni SM, ha deciso di non inserire questo prodotto tra quelli da campionare in ingresso in UE a seguito delle interlocuzioni e rassicurazioni ricevute dalla autorità di questi paesi.

### **13.E-seal for COI – state of play (B.4)**

La COM ha aggiornato gli SM sulla situazione relativa all'implementazione del sigillo elettronico per la firma dei COI che sarà obbligatorio a partire dal 1° dicembre 2022. Il processo per l'Italia sta per essere finalizzato. Per quanto riguarda i P.T. e gli odc autorizzati l'iscrizione è quasi conclusa per tutti (si stanno facendo progressi in Tunisia). La COM ha chiarito che la scadenza del 1° dicembre è confermata in via definitiva.

La COM ha provveduto ad informare gli odc che ancora non dispongono del sigillo elettronico per sollecitarli.

### **14.Letters of clarification (B.6)**

La COM ha illustrato i contenuti delle ultime lettere di chiarimento pubblicate (Allegato 8):

- Ref. Ares(2022)7959596 – 17/11/2022: con cui si fornisce la corretta interpretazione dell'art. 29 dell'ORR e dell'art. 2 del Reg. (UE) 2021/279 ed in particolare se è possibile chiudere una indagine ufficiale, il più presto possibile, se non si è individuata la causa della contaminazione;
- Ref. Ares(2022)6903594 – 6/10/2022: con cui si chiarisce che l'uso di mangimi composti contenenti una certa quantità di mangimi proteici non biologici introdotti a seguito di una deroga legata al riconoscimento di una circostanza catastrofica (es. conflitto in Ucraina) in uno SM dovrebbe essere strettamente limitato alle aree e agli operatori specifici di tale SM. Pertanto, atteso che, per essere etichettati come biologici, i mangimi devono essere conformi alle disposizioni dell'articolo 30(6) dell'ORR, che richiede in particolare alla lettera (b) "*che tutti gli ingredienti di origine agricola contenuti nei mangimi trasformati siano biologici*", i mangimi composti contenenti ingredienti agricoli non biologici (come quelli contenenti mangimi proteici non biologici in deroga) possono essere etichettati, secondo le norme di cui all'allegato III dell'ORR, come mangime composto autorizzato per la produzione biologica.
- Ref. Ares(2022)66588448–27/09/2022: con cui si forniscono alcuni chiarimenti in relazione all'applicazione dei requisiti dell'ORR per conversione simultanea e non simultanea degli allevamenti.
- Ref. Ares(2022)7095592–13/10/2022: con cui si forniscono alcuni chiarimenti in relazione alle disposizioni che disciplinano il riconoscimento della siccità come situazione di catastrofe e le deroghe che possono essere autorizzate ai sensi dell'ORR e del Reg. (UE) 2020/2146.
- Ref. Ares(2022)6990875 e Ref. Ares(2022)6984879 del 10/10/2022: con cui si forniscono chiarimenti in relazione all'applicazione dell'art. 34(2) e 35(8) dell'ORR.



- Ref. Ares(2022)6813557-03/10/2022: con cui si forniscono chiarimenti su applicazione di alcuni requisiti in materia di alimentazione degli animali previsti dall'ORR (Allegato II, Parte II, punti 1.4.1. e 1.9.4.1)
- Ref.Ares(2022)8026165-21/11/2022: in cui si forniscono precisazioni circa la necessità di norme nazionali per la certificazione delle lumache di terra biologiche;
- Ref.Ares(2022) 7125040-14/10/2022: con cui la COM chiarisce che i prodotti a base di anidride carbonica utilizzati per la fertilizzazione devono essere valutati in conformità con l'art. 24, e se del caso, approvati per l'uso come fertilizzanti/nutrienti nella produzione biologica a livello di UE.
- Ref.Ares(2022)7466103-27/10/2022: con cui la COM chiarisce che se gli SM intendono consentire la certificazione di vino dealcolizzato, i dossier che descrivono le pratiche enologiche specifiche necessarie per produrlo devono essere inviati alla COM e agli altri SM in conformità all'articolo 24(7) dell'ORR. Sulla base della valutazione tecnica di EGTOP i servizi della Commissione possono proporre un progetto di atto delegato per modificare l'allegato II, parte VI, punto 3.3, al fine di aggiungere le pratiche enologiche potenzialmente autorizzate necessarie per la produzione di vino dealcolizzato.

## 15.Presentation DG SANTE on New Genomic Techniques (B.7)

La COM (DGSANTE) ha illustrato le iniziative avviate in relazione alle nuove metodiche di manipolazione genetica (Allegato 9), le problematiche relative alla tracciabilità di questi prodotti e il possibile impatto rispetto alla produzione biologica.

## 16.OFIS databases templates (B.8)

La COM ha illustrato le ultime versioni dei due template che saranno utilizzate per raccogliere le informazioni circa la disponibilità, presso ciascuno SM, di materiale riproduttivo vegetale e animali biologici (Allegato 7)

## 17. Procedura di voto

### A.1 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) .../... of XXX amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2021/1165 authorising certain products and substances for use in organic production and establishing their lists (PLAN/2022/165 – D79571)

La COM ha riassunto i commenti ricevuti sul testo (Allegato 10) e ha illustrato le modifiche apportate.

Per quanto riguarda i fertilizzanti:

*'composted or fermented bio-waste'*:

- sono giunti commenti secondo i quali l'obbligo di monitoraggio su contaminazioni potrebbe disincentivare l'uso di questo prodotto o comunque creare delle limitazioni eccessive (anche costi più alti) per i produttori biologici. La COM ha però richiamato quanto affermato da EGTOP che ha sottolineato il rischio di molte contaminazioni di questi prodotti e ha anche ricordato che esiste la possibilità di etichettarli come *'utilizzabili in agricoltura biologica'*
- è stata modificata la descrizione del *'composted or fermented bio-waste'* rendendola più in linea con la normativa orizzontale, utilizzando *'digestione'* invece di *'fermentazione'*

*'recovered struvite and precipitated phosphate salts'*

- ci sono stati 10 commenti favorevoli all'introduzione di questo prodotto

Per quanto riguarda i prodotti per alimentazione degli animali:

*'ammonium chloride'*

La COM ha accolto le richieste di eliminare la restrizione ai soli scopi nutrizionali particolari, in linea con normativa orizzontale, in quanto è emerso che questo additivo è necessario per mantenere benessere e salute dei gatti.

Per quanto riguarda gli additivi alimentari:

'gellam gum'

l'obbligo di utilizzare solo prodotto da agricoltura biologica è stato posticipato al 1° gennaio 2026, attesa la difficoltà di reperimento di questo prodotto.

Dalla discussione successiva è emersa la contrarietà di diversi SM rispetto all'obbligo del monitoraggio sui contaminanti del prodotto 'composted or fermented bio-waste', considerate:

- difficoltà applicative se non si implementano norme orizzontali sulla materia
- il maggior onere a carico dei produttori biologici
- necessità di una valutazione di impatto sul settore dell'introduzione di tale obbligo.

La COM sostiene l'importanza del monitoraggio a tutela dei produttori biologici e dei terreni che rischiano di essere contaminati da utilizzo di prodotti a loro volta carichi di contaminazioni. Dovrebbe essere temperata l'esigenza di riciclare con quella di evitare l'inquinamento dei terreni e dei prodotti biologici. Non inquinare e contaminare le colture biologiche. Si chiede un monitoraggio, prestare attenzione alle materie prime, precauzione che la COM ritiene proporzionato.

A seguito della discussione svolta, la COM ha deciso di non procedere con la procedura di voto. Dopo un approfondimento con l'unità giuridica, proporrà un testo in cui sarà stralciato il 'composted or fermented biowaste', sarà mantenuto il 'rifiuto domestico' e si procederà con una richiesta ad EGTOP della valutazione di impatto di questo obbligo.

## **A.2 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) .../... of XXX laying down rules for the details and format of the information to be made available by Member States on the results of the investigations concerning cases of contamination with products or substances not authorised for use in organic production (PLAN/2022/516 – D084824)**

La COM ribadisce quanto già espresso in relazione a questo progetto (Allegato 11) che intende accorpate i due obblighi di comunicazione che chiedono agli SM di trasmettere le informazioni sui casi di contaminazione nella produzione biologica alla COM e agli altri SM tramite OFIS:

- l'articolo 29, paragrafo 9, dell'ORR (casi di contaminazione), che è un requisito "diretto" dell'atto di base; e
- l'articolo 29, paragrafo 6, dell'ORR (risultati delle indagini ufficiali e misure adottate per la formulazione delle migliori pratiche e di ulteriori misure per evitare la presenza di prodotti e sostanze non autorizzati).

L'articolo 29(8), lettera b), dell'ORR autorizza la Commissione ad adottare norme sui dettagli e sul formato delle informazioni che gli Stati membri devono mettere a disposizione sui risultati delle indagini relative ai casi di contaminazione a norma dell'articolo 29(6).

L'articolo 29(9), impone agli SM chiari obblighi di comunicazione, a prescindere dal modello da utilizzare per effettuare tale comunicazione: *'9. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli Stati membri trasmettono per via elettronica alla Commissione le informazioni pertinenti sui casi di contaminazione con prodotti o sostanze non autorizzati verificatisi nell'anno precedente, comprese le informazioni raccolte ai posti di controllo frontaliere, riguardanti la natura della contaminazione rilevata, in particolare la causa, la fonte e il livello di contaminazione, nonché il volume e la natura dei prodotti contaminati. Queste informazioni saranno raccolte dalla Commissione attraverso il sistema informatico da essa messo a disposizione e saranno utilizzate per facilitare la formulazione delle migliori pratiche per evitare la contaminazione.'*

La proposta della COM contiene un unico modello per consentire agli SM di adempiere a entrambi gli obblighi di comunicazione menzionati riducendo gli oneri amministrativi: i dettagli e il formato con cui devono comunicare le informazioni di cui all'articolo 29(6) potrebbero essere utilizzati anche per trasmettere le informazioni di cui all'articolo 29(9).

Infine, la COM ricorda che, in mancanza di tale modello, per trasmettere le informazioni di cui all'articolo 29 saranno necessari due modelli/azioni di comunicazione distinti:

- un modello informatico per le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 9, e
- un modello per le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 6.



In tale scenario:

- un modello informatico per le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 9, sarà direttamente caricato e reso operativo nell'OFIS,
- per il modello di cui all'articolo 29, paragrafo 6, la COM proporrà un'altra AI sulla base dell'articolo 29, paragrafo 8, lettera b), dell'ORR

e molti elementi dovranno essere comunicati due volte, data la natura simile delle informazioni da comunicare.

In risposta alle ulteriori domande ricevute di recente dagli SM, la COM ha chiarito che:

- la proposta di includere un riferimento agli organismi di controllo nella bozza di AI non è possibile perché non possiamo modificare l'atto legislativo con un atto di esecuzione: gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 29 dell'ORR sono rivolti agli SM;
- la proposta di eliminare le misure adottate (riquadro 8) dall'allegato non è possibile, poiché l'articolo 29, paragrafo 6, prevede un chiaro obbligo giuridico per gli SM di riferire in merito a qualsiasi misura adottata al fine di formulare le migliori pratiche e ulteriori misure per evitare la presenza di prodotti o sostanze non autorizzati nella produzione biologica.

A seguito della procedura di voto, durante la quale l'Italia ha espresso voto favorevole e chiesto di verbalizzare le motivazioni di tale scelta, il regolamento non è stato approvato.

Il template sarà quindi disponibile su OFIS2 per la rendicontazione ai sensi dell'art. 29(9) e a gennaio la COM presenterà la proposta per un atto esecutivo per gli obblighi previsti dall'art. 29(6).

#### **A.4 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) .../... of XXX correcting Implementing Regulation (EU) 2021/2325 as regards the recognition of the control body 'IMOCERT Latinoamérica Ltda' for the purpose of importing organic products into the Union (PLAN/2022/1960)**

Regolamento approvato (Allegato 13) con voto favorevole unanime.

I regolamenti che non sono stati votati oggi (A1 e A3 (Allegato 12) che è stato ritirato dalla COM per approfondimenti) saranno presentati per il voto in un COP straordinario che sarà convocato nella seconda metà di dicembre.

### **18. AOB (B.10)**

#### **Produzione**

Litotamnio: la COM ha informato gli SM che il litotamnio esportato in UE (anche in Italia) dalla ditta Microfarm Ltd (UK), certificata da Organic Food Federation non può essere considerato biologico in UE alla luce di quanto chiarito con la nota UE del 07/12/2020. Sulla questione è intervenuta la delegazione finlandese (in allegato 14 le considerazioni inviate post riunione via mail). La COM si è riservata di approfondire e di tornare sull'argomento con gli SM.

#### **Trade**

Tariffe di controllo all'importazione per i prodotti biologici: La DGSANTE ha presentato un non-paper (Allegato 15) in relazione all'applicazione dell'articolo 79 del Reg. (UE) 2017/625 (di seguito OCR) con particolare riferimento all'interpretazione del paragrafo 5 dello stesso articolo.

Secondo l'interpretazione della DGSANTE

- lo SM deve obbligatoriamente chiedere tariffe per i controlli che si effettuano presso i BCP anche per i prodotti biologici (rimane sempre salva la finalità dell'articolo di non gravare su finanze degli SM e questo articolo è precedente all'obbligo di controllo dei prodotti biologici presso i BCP)
- rimane nella possibilità degli SM chiedere tariffe per i controlli presso i PILP dei prodotti biologici esentati dai controlli presso i BCP.

La DGSANTE ha chiesto un parere agli SM entro il 21 dicembre p.v.

Importazione della cera: in risposta ad una richiesta della Spagna, la COM ha chiarito che la cera non può essere importata con i regimi di equivalenza ma potrà essere importata in regime di conformità entro la categoria G (art. 35(7) dell'ORR) e a tale scopo sarà attivato in TRACES il codice per questo prodotto.

Box 19 del COI: la compilazione di questo box ha creato qualche problema soprattutto quando il COI è collegato al CHED. Dagli approfondimenti effettuati dalla COM è emerso che vi è un problema tecnico ed un problema giuridico. La COM ritiene opportuno procedere con un emendamento della normativa per chiarire obblighi e modalità di compilazione e chiederà al team di TRACES di inserire nel box 19 del COI digitale una nota che chiarisce le modalità di compilazione.

Box 30 del COI: ad oggi il testo della normativa non contiene nessuna previsione che consente alla COM o agli SM di cambiare la decisione su un documento già firmato dall'AC e la COM ha concluso che la soluzione migliore sia quella di modificare al più presto il testo del regolamento. La COM ha richiamato le AC responsabili dei controlli all'importazione a controlli più puntuali prima di firmare il COI. Gli SM sottolineano che, come è possibile riaprire la decisione su un CHED, dovremmo poter essere in grado di poter modificare la decisione anche sui COI a livello di SM e non con il coinvolgimento della COM e del team di TRACRS. La COM è impegnata a trovare una soluzione in tal senso non solo di tipo tecnico ma anche giuridico.

Importatori svizzeri: la COM ha chiarito che, come per l'importatore, anche il primo destinatario da inserire nel COI non può essere un operatore che abbia sede in Svizzera e nessuna attività basata in UE.

Possibilità di inserire un importatore non validato nel COI: alcuni SM hanno rilevato che TRACES non dovrebbe consentire di inserire un importatore nello status di 'Nuovo' nel COI ma solo quelli già validati da AC o OdC. La COM chiederà ai colleghi della DGSANTE di sviluppare una regola di blocco in tal senso.

Oreste Gerini  
Direttore Generale  
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)